



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere (relatore)
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **Colledimacine (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 19 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la deliberazione n. 241/2022/PRSE del 19 ottobre 2022, con la quale questa Corte ha analizzato il questionario al rendiconto 2020;

visti i rendiconti 2021 e 2022 del comune di Colledimacine (CH), approvati rispettivamente con deliberazioni n. 8 del 26 maggio 2022 e n. 11 del 31 maggio 2023;

viste le relazioni ai rendiconti 2021 e 2022 redatte dall'Organo di revisione contabile;

viste le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del Comune di Colledimacine sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, nonché i dati riportati in BDAP;

vista la ripartizione tra i magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza n. 29 del 7 ottobre 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Paolo ONELLI (relatore);

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame in primo luogo il questionario sul rendiconto 2021 e sul rendiconto 2022 del Comune di Colledimacine (169 abitanti), acquisiti rispettivamente in data il 24 novembre 2022, prot. n. 4604 e in data 23 ottobre 2023, prot. n. 4299.

Parimenti, sono state analizzate le relazioni ai rendiconti 2021 e 2022 redatte dall'Organo di revisione, nonché gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP relative ai suddetti documenti contabili e l'ulteriore documentazione relativa al rendiconto e al bilancio di previsione presente sul sito internet istituzionale del comune di Colledimacine.

1.1. Con deliberazione n. 241/2022/PRSE, questa sezione ha analizzato il rendiconto 2020.

1.2. L'Organo di revisione nelle apposite relazioni ha certificato di *"non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente"*.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di valutare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite *"linee guida"*, ha affermato che le Sezioni di controllo accertano *"mediante specifiche pronunce"* il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la

relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Approvazione rendiconti

Il comune di Colledimacine (CH), ha approvato il rendiconto 2021 con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 maggio 2022 ed il rendiconto 2022 con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31 maggio 2023, entrambi approvati in ritardo rispetto al termine normativamente previsto del 30 aprile.

Si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Sul punto, si richiama l'Amministrazione a rispettare i termini previsti dalla vigente disciplina.

3. Equilibri di bilancio.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della l. n. 145 del 2018, prevede che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del

17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l'esercizio 2021 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue:

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	35.826,49	-9.274,41	26.552,08
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	-	-	
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-	-	1.168,21
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	35.826,49	-9.274,41	26.552,08
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-10.041,83	-	-10.041,83
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	45.868,32	-9.274,41	36.593,91

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente registra un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 26.552,08, un equilibrio di bilancio (W2) pari ad euro 26.552,08 ed un equilibrio complessivo (W3) pari ad euro 36.593,91.

Nell'esercizio, quindi, è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente nell'esercizio di riferimento riesce a garantire il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La verifica degli equilibri per l'esercizio 2022 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue:

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	6.622,27	-305,01	6.317,26
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-2.893,27	-	-2.893,27
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	9.515,54	-305,01	9.210,53
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	13.369,97	-	13.369,97
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	- 3.854,43	-305,01	- 4.159,44

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente registra un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 6.317,26, un equilibrio di bilancio (W2) pari ad euro 9.210,53 ed un equilibrio complessivo (W3) con valore negativo pari ad euro 4.159,44.

Con riferimento alla verifica degli equilibri riferiti all'esercizio 2022, questa sezione rileva una incongruenza tra i valori riportati nell'allegato al rendiconto ed i dati contabili estrapolati dal BDAP, i quali non indicano il valore delle risorse vincolate nel bilancio pari ad euro 2.893,27. Tale divergenza non inficia comunque sull'andamento dell'equilibrio complessivo (W3) che risulta negativo per euro 4.159,44 in base ai dati indicati nell'allegato al rendiconto e negativo per euro 7.052,71 dai dati ripostati in BDAP.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

4. Risultato di amministrazione e sua composizione.

In riferimento ai rendiconti 2021-2022, si osserva che il Comune, all'esito dell'istruttoria svolta in base ai questionari ed alle relazioni predisposte dall'Ente e dall'Organo di revisione, presenta un risultato di amministrazione positivo nel 2021 pari ad euro 93.617,22 e nel 2022 pari ad euro 64.663,91. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalla normativa, l'esercizio 2021 e l'esercizio 2022 chiudono con un avanzo di amministrazione rispettivamente di euro 58.180,68 ed euro 33.927,54. Anche in tal caso, come rilevato nel precedente paragrafo del presente atto dedicato agli equilibri di bilancio, questa Sezione evidenzia, per l'esercizio 2022, una incongruenza tra il valore dell'avanzo di amministrazione indicato nel questionario (euro 33.927,54) ed il dato estrapolato dalla banca dati BDAP (euro 36.820,81). Quest'ultima, infatti, non ricomprende i vincoli derivanti da trasferimenti di euro 2.893,27. Tale divergenza non inficia sulla positività del risultato di amministrazione.

Tabella 3 - Risultato di amministrazione 2021-2022

	2021	2022
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	93.617,22	64.663,91
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.473,13	26.889,97
Fondo anticipazioni liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	-	-
Altri accantonamenti	3.548,00	953,13
Totale parte accantonata (B)	18.021,13	27.843,10
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	17.415,41	2.893,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-

Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	17.415,41	2.893,27
Parte destinata agli investimenti	-	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	58.180,68	33.927,54

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione

Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2 relativi ai rendiconti 2021 e 2022 estrapolati da BDAP, si riscontra che, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato per il 2021 risorse pari ad euro 1.350,00. Con riferimento al 2022, tale vincolo non risulta dai dati BDAP, ma dal prospetto riportato nel questionario ed è pari ad euro 2.287,78 (Sezione I - effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria).

Con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2024 (integrato dal successivo del 19 giugno 2024), è stata definita l'eventuale posizione debitoria degli enti locali a seguito delle risultanze delle varie certificazioni prodotte nonché delle risorse trasferite durante il periodo emergenziale. Infine, in ordine al "Fondone Covid", le cui indicazioni sono contenute nell'all. c) del summenzionato decreto, nella colonna "importo da acquisire al bilancio della Stato", è riportato un valore di euro 2.741. Analogamente, dall'analisi dei dati di cui all' all. e), per la colonna "ristori non utilizzati al 31.12.2022, con rettifica energia", emerge una posizione debitoria dell'Ente pari ad euro 3.394,00.

Pur considerando le modalità di rimborso previste all'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto si sollecita l'Ente ad una verifica dei residui passivi ancora presenti in contabilità ed in particolare al rispetto del principio di integrità del bilancio.

5. Analisi della liquidità.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nell'esercizio 2021 e nell'esercizio 2022, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 4 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2021	2022
FONDO CASSA INIZIALE	353.024,05	637.308,88
TOTALE RISCOSSIONI	1.408.181,28	2.470.332,33
TOTALE PAGAMENTI	1.123.996,45	2.179.182,86
FONDO CASSA al 31.12	637.308,88	928.458,35
<i>Di cui cassa vincolata</i>	690.847,90	855.072,16

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Nel questionario al rendiconto 2021 sono indicate *somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa* pari ad euro 53.359,02.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità e analisi dei residui

6.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'anno 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE euro 10.059,83, una somma pari al 14,51 per cento dei residui mantenuti (euro 69.329,92, di cui euro 46.777,32 relativi alla competenza ed euro 22.552,6 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato a FCDE euro 4.413,3, una somma pari all'8,3 per cento dei residui mantenuti (euro 53.190,97, di cui euro 10.532,31 relativi alla competenza ed euro 42.658,66 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*".

Il FCDE accantonato nel 2021 pari ad euro 14.473,13 è generato dai residui di parte corrente (euro 69.329,92 dal Titolo 1 ed euro 53.190,97 dal Titolo 3) e rappresenta l'11,59 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa l'11,81 per cento se si considerano in particolare il Titolo 1 ed il Titolo 3.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'anno 2022, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato a FCDE euro 26.899,97, una somma pari al 33,13 per cento dei residui mantenuti (euro 81.155,19, di cui euro 39.754,25 relativi alla competenza ed euro 41.400,94 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", non è stato effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2022 pari ad euro 26.889,97 è generato dai residui di parte corrente (euro 81.155,19 dal Titolo 1 ed euro 104.688,42 dal Titolo 3) e rappresenta l'1,86 per cento del

totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 14,46 per cento se si considerano in particolare il Titolo 1 ed il Titolo 3.

In merito alla consistenza del FCDE, si raccomanda di incrementare la capacità di riscossione dei crediti pregressi utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge.

Si ricorda che i principi contabili vigenti prevedono l'accertamento integrale di tutte le entrate e al tempo stesso la neutralizzazione degli effetti negativi della potenziale mancata riscossione tramite l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nella contabilità armonizzata, infatti, tale fondo mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

6.2. In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei criteri e dei principi di determinazione degli stessi. L'Organo di revisione ha evidenziato altresì la presenza di residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 5 - residui attivi 2021 - 2022

RESIDUI ATTIVI	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	759.247,58	742.626,73
RISCOSSIONI C/R	236.054,73	117.243,69
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-76.298,53	-191.667,88
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	446.894,32	433.715,16
RESIDUI DI COMPETENZA	295.732,41	1.297.111,04
TOTALE RESIDUI	742.626,73	1.730.826,20
% RISCOSSIONE RESIDUI	31,09	15,78
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	20,14	35,53

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui attivi si rileva, per il 2021, una quota di formazione, rispetto al complesso delle entrate di competenza, pari al 20,14 per cento ed una quota di riscossione pari al 31,09 per cento; per il 2022, si rileva una quota di formazione, rispetto al complesso delle entrate di competenza, pari al 35,53 per cento ed una quota di riscossione pari al 15,78 per cento

Tabella 6 - residui passivi 2021-2022

RESIDUI PASSIVI	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	1.012.200,61	1.286.318,39
PAGAMENTI C/R	229.781,00	408.725,78
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-44.360,86	-174.462,31
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	738.058,18	703.130,30
RESIDUI DI COMPETENZA	548.260,21	1.652.573,77
TOTALE RESIDUI	1.286.318,39	2.355.704,07
% PAGAMENTI RESIDUI	22,70	31,77
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	38	48,27

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui passivi, la cui evoluzione è rappresentata nella tabella sopra riportata, si rileva, per il 2021, una quota di formazione, rispetto al complesso degli impegni, pari al 38 per cento ed una capacità di pagamento pari al 22,70 per cento; per il 2022, si rileva una quota di formazione, rispetto al complesso degli impegni, pari al 48,27 per cento ed una capacità di pagamento pari al 31,77 per cento;

Il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del T.U.E.L.). La Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma

859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152". Nella sezione "Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione" risulta un indicatore negativo di tempestività dei pagamenti annuale per il 2021 pari a 14,79 ed un indicatore annuale positivo di tempestività dei pagamenti per il 2022 corrispondente a 46,06.

7. Altri fondi

Nella voce "Altri accantonamenti" risultano stanziati somme per indennità di fine mandato pari ad euro 3.548,00 nel 2021 e ad euro 953,13 nel 2022.

Per entrambe le annualità non risultano accantonamenti al Fondo garanzia debiti commerciali, pertanto, si raccomanda all'Ente un'attenta valutazione circa la creazione di tale fondo.

8. Indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, come si evince dalle relazioni e dai questionari dell'Organo di revisione, il Comune ha rispettato, in entrambe le annualità, il limite di cui all'art. 204 Tuel (10%) ottenendo percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari allo 0,04 per cento sia nell'annualità 2021 che nell'annualità 2022.

Tabella 7 - totale debito contratto

	+/-	2021	2022
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020-2021	+	125.773,93	794.785,69
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021-2022 (comprese le estinzioni anticipate)	-	24.705,74	25.070,07
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021-2022	+	0,00	0,00
TOTALE DEBITO	=	101.068,18	769.515,62

Fonte: questionari consuntivi 2021-2022

In entrambe le annualità l'Ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Poiché questa Sezione, nell'analisi delle relazioni e dei questionari al rendiconto 2021 e al rendiconto 2022 ha riscontrato delle incongruenze nell'esposizione dei dati riportati nell'apposita sezione concernente la gestione del debito, richiama l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione della loro doverosa affidabilità anche alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel.

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio

In base alle informazioni riportate nelle relazioni al rendiconto e nello specifico questionario (acquisito al protocollo n. 3154 dell'8 ottobre 2022 per l'esercizio 2021 e al protocollo n. 1890 del 12 febbraio 2024 per l'esercizio 2022) emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

10. Parametri di deficiarietà

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Si rileva, per l'annualità 2021 il mancato rispetto del parametro P8 (capacità di riscossione totale), mentre sono rispettati tutti i parametri nell'annualità 2022. Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficiarietà strutturale, costituisce un *“campanello di allarme”* sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficiente, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficiarietà per più esercizi, così come rilevato nella deliberazione n. 241/2022/PRSE di questa Sezione.

11. Attuazione PNRR

La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto modo di ribadire, con riferimento alla disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al tema dei controlli attribuito alla Corte dei Conti circa la valutazione delle condizioni di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse provenienti da fondi PNRR che *“l'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare*

tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU (NGEU)" (cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/INPR).

"L'Organo di revisione è tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente" (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Inoltre, con specifico riferimento alla contabilizzazione dei fondi PNRR, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, una recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n. 30/2024/VSG, ha affermato che la cassa vincolata viene gestita, anche per le risorse del PNRR, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto in ossequio al punto 10.7 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Da ultimo, l'art. 2 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede che: *"Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data".*

Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 24 luglio 2023, prot. n. 2766, alla data del 30 giugno 2023 risultano diciassette progetti per complessivi euro 3.391.132,00.

Di questi:

- sette nell'ambito della Missione 1 - Componente 1, per un totale di euro 212.132,00;
- due nell'ambito della Missione 1 - Componente 3, per un totale di euro 1.800.000,00;
- sei nell'ambito della Missione 2 - Componente 4, per un totale di euro 1.298.000,00;
- uno nell'ambito della Missione 5 - Componente 3, per euro 60.000,00
- uno nell'ambito della Missione 5 - Componente 2, per euro 21.000,00.

Di questi diciassette progetti inseriti in tabella, sei risultano allo stato *"attivi"*.

Si invitano l'Ente e l'OREF di supporto a garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie al fine del rispetto dei termini di pagamento e alla realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR.

12. Organismi partecipati

In merito agli organismi partecipati, il Comune ha provveduto alla rilevazione annuale delle società partecipate, ex articolo 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, al 31 dicembre 2021 con delibera di Consiglio n. 13 del 19 novembre 2022 e al 31 dicembre 2022 con delibera di Consiglio n. 20 del 20 dicembre 2023 trasmesse a questa Corte ottemperando all'obbligo di comunicazione.

Si precisa che, come riportato in delibera, la ricognizione effettuata con i summenzionati atti non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, ma costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate.

Di seguito si riporta l'elenco delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022:

Tabella 8 - partecipazioni

Partecipata	Attività	Quota part.	Esito rilevazione
ECO. LAN s.p.a.	Raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani servizi di igiene urbana	0,48%	Mantenimento
Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.A.S.I. S.p.a.	Gestore del servizio idrico integrato per tutto il territorio ricompreso nell'A.T.O. n. 6 Chietino, si occupa dell'intera serie di servizi legati all'acqua per il territorio servito.	1,20%	Mantenimento

Fonte: Elaborazione della Sezione su deliberazione Consiglio comunale n. n. 13 del 19 novembre 2022 e n. 20 del 20 dicembre 2023

In merito alla società Eco.Lan. s.p.a. si richiamano tutte le osservazioni formulate da questa Sezione con deliberazione n. 308/2023/VSG.

Nelle relazioni e nei questionari riferiti ai rendiconti delle annualità esaminate, l'Organo di revisione attesta di aver *"verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra l'Ente e gli Organismi partecipati"*

A tal proposito, la Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di redigere, nell'ambito della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci

con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze), risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale, sent. n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere n. 479/2013). A tal proposito, questa Sezione rileva che la citata disposizione, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante e pertanto ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato. Si raccomanda, altresì, all'Ente il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio dell'Ente e della comunità amministrata (Corte dei conti, Sez. Lombardia - delib. n. 209/2018).

13. Spese di rappresentanza

Sia per l'annualità 2021 che per l'annualità 2022, risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente. La stessa documentazione è stata trasmessa a questa sezione, come normativamente previsto, ed acquisita rispettivamente al prot. n. 2229 del 14 luglio 2022, relativamente all'esercizio 2021 e al prot. n. 2638 del 10 luglio 2023, relativamente all'esercizio 2022. Pertanto, l'ente ha ottemperato all'obbligo normativo stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Da tale documentazione risulta che l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza nel 2021, mentre ha sostenuto spese di rappresentanza per euro 50,00 nel 2022.

Al riguardo si evidenzia la mancata adozione, o quantomeno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente di un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000. Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese di che trattasi, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.
- al rispetto della normativa relativa all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione;
- a garantire un adeguato riaccertamento dei residui attivi e, di conseguenza una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a garantire una congrua quantificazione ed una corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato (Cfr. quanto già indicato sul punto specifico da questa Sezione di Controllo con deliberazione n. 241/2022/PRSE);
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in particolare sul titolo 3;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- alla costante osservazione del fondo di cassa con la quantificazione della quota vincolata, sulla base dei principi fissati dal d.l. n. 60 del 2024.

L'Organo di revisione è tenuto, ai sensi dell'articolo 239 TUEL, a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Colledimacine (CH)

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2024.

L'Estensore
Paolo ONELLI
f.to digitalmente

Il Presidente
Ugo MONTELLA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO